

PREMESSA

PATTO D'INTEGRITA' PER APPALTI DI SERVIZI, FORNITURE E LAVORI

VISTO

- L'art. 1, comma 17 della *legge 6 novembre 2012 n. 190* recante “*Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione*”;
- il Piano Nazionale Anticorruzione (P.N.A.) emanato dall'Autorità Nazionale Anticorruzione e per la valutazione e la trasparenza delle amministrazioni pubbliche (ex CIVIT) approvato con delibera n. 72/2013, contenente “*Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione*” (poi P.N.A. 2016, approvato dall'ANAC con delibera n. 831 del 3 agosto 2016)
 - il *D.P.R. 16 aprile 2013, n. 62* con il quale è stato emanato il “*Regolamento recante il codice di comportamento dei dipendenti pubblici*”,
 - il *D. lgs. 18 aprile 2016, n. 50* e s.m.i.;
 - il Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza 2021-2023 dell'Azienda sanitaria universitaria Giuliano Isontina approvato con decreto del Direttore Generale n. 246 dd. 31.3.2021;
 - il decreto del Presidente della Repubblica 16 aprile 2013, n.62, con il quale è stato emanato il “*Regolamento recante codice di comportamento dei dipendenti pubblici, a norma dell'art.54 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165*”;
 - il Codice di comportamento dei dipendenti dell'ASUGI;

Il/La sottoscritto/a _____
 nato/a a _____ (Prov. _____) il
 _____ e residente a _____ in via
 _____ n. _____, in qualità di

 (*Legale rappresentante, procuratore, ecc.*) della Ditta/Società _____

CON RIFERIMENTO ALLA PROCEDURA relativa a (estremi della procedura) _____ PER
 LA STIPULA DI UN CONTRATTO PER L'AFFIDAMENTO DI _____

DICHIARA DI ACCETTARE IL SEGUENTE PATTO DI INTEGRITA'

APPROVATO DALL'AZIENDA SANITARIA UNIVERSITARIA GIULIANO ISONTINA CON DECRETO N. 418 DEL 03/05/2022.

ART. 1 – FINALITÀ ED AMBITO DI APPLICAZIONE

Il presente Patto d'Integrità stabilisce la reciproca e formale obbligazione tra l'AZIENDA SANITARIA UNIVERSITARIA GIULIANO ISONTINA (di seguito A.S.U.G.I. per brevità) e l'operatore economico (O.E. per brevità) di improntare la propria attività e gestione ai principi di lealtà, trasparenza e correttezza, nonché l'espreso impegno anticorruzione di non offrire, accettare o richiedere somme di denaro o qualsiasi altra ricompensa, vantaggio o beneficio, sia direttamente che indirettamente tramite intermediari, e comunque a non compiere alcun atto volto ad influenzare indebitamente o a distorcere il corretto svolgersi della procedura in oggetto.

ART. 2 – EFFICACIA DEL PATTO D'INTEGRITA'

1. Il presente Patto d'Integrità degli appalti pubblici (di seguito "Il Patto") dell'A.S.U.G.I. – da considerarsi allegato alla documentazione di gara di cui costituisce parte integrante e sostanziale – regola le modalità di relazione e gestione da parte degli O.E. e dei dipendenti dell'Azienda stessa nell'ambito delle procedure di progettazione, affidamento, concessione ed esecuzione degli appalti di **lavori, servizi e forniture**, nonché degli altri contratti disciplinati dal D. Lgs. n. 50/2016 (di seguito "Codice appalti").
2. Il Patto è da considerarsi parte integrante della documentazione di ogni procedura di affidamento messa in atto dall'A.S.U.G.I., ancorché non materialmente allegato; costituisce altresì parte integrante di ogni contratto/convenzione stipulato dall'A.S.U.G.I.
3. Ai fini della partecipazione alla procedura di affidamento, i partecipanti devono produrre, unitamente alla documentazione amministrativa richiesta ai fini dell'ammissione alla procedura, una espresa dichiarazione di accettazione del presente Patto di Integrità da parte del legale rappresentante dell'operatore economico concorrente, resa ai sensi del DPR n. 445/2000. Per i consorzi ordinari e i raggruppamenti temporanei, la dichiarazione deve essere resa da tutti i consorziati o partecipanti al raggruppamento o consorzio. In mancanza si procederà all'esclusione dalla gara, nei modi stabiliti nella Lex specialis, e fatte salve, ove applicabili, le disposizioni di cui all'art. 83 comma 9 del dlgs n. 50/2016. L'espresa accettazione dello stesso costituisce condizione di ammissione alle procedure di affidamento; tale condizione deve essere esplicitamente prevista nei bandi di gara e nelle lettere invito.
4. Il contenuto de Il Patto s'intende integrato dai protocolli di legalità eventualmente sottoscritti dalla Regione Friuli Venezia Giulia.

ART. 3 – OBBLIGHI DEGLI OPERATORI ECONOMICI NEI CONFRONTI DELLA STAZIONE APPALTANTE

1. In sede di affidamento di contratti di lavori, servizi e forniture l'O.E.:
 - a) si obbliga a non ricorrere ad alcuna mediazione o altra opera di terzi finalizzata all'aggiudicazione e/o gestione del contratto;

- b) dichiara di non avere influenzato il procedimento amministrativo diretto a stabilire il contenuto del bando o di altro atto equipollente, al fine di condizionare le modalità di scelta del contraente da parte dell'Amministrazione aggiudicatrice e di non aver corrisposto o promesso e s'impegna a non corrispondere né promettere di corrispondere ad alcuno - direttamente o tramite terzi, ivi compresi i soggetti collegati o controllati - somme di denaro o altra utilità finalizzate a facilitare l'aggiudicazione e/o gestione del contratto;
- c) dichiara, con riferimento alla specifica procedura di affidamento, di non avere in corso né di avere praticato intese e/o pratiche restrittive della concorrenza del mercato vietate ai sensi della normativa vigente, ivi inclusi gli artt. 101 e segg. del Trattato sul Funzionamento dell'Unione Europea (TFUE) e gli artt. 2 e segg. della L. 287/1990, e che l'offerta è stata predisposta nel pieno rispetto della predetta normativa; dichiara altresì, che non si è accordato e non si accorderà con altri partecipanti alle procedure per limitare con mezzi illeciti la concorrenza;
- d) s'impegna a segnalare all'Amministrazione aggiudicatrice qualsiasi illecito tentativo da parte di terzi di turbare o distorcere le fasi di svolgimento della procedura di affidamento e/o l'esecuzione del contratto;
- e) s'impegna a segnalare all'Amministrazione aggiudicatrice qualsiasi illecita richiesta o pretesa da parte dei dipendenti dell'A.S.U.G.I. o di chiunque possa influenzare le decisioni relative alla procedura di affidamento o all'esecuzione del contratto;
- f) si obbliga ad informare puntualmente tutto il personale, di cui si avvale, del presente Patto e degli obblighi in esso contenuti ed a vigilare affinché gli impegni sopra indicati siano osservati da tutti i collaboratori e dipendenti nell'esercizio dei compiti loro assegnati;
- g) si impegna a sporgere denuncia all'Autorità giudiziaria o alla polizia giudiziaria per i fatti di cui alle precedenti lettere e) ed f), qualora costituiscano reato o rientrino in ipotesi di condizionamento di natura criminale (richieste di tangenti, pressioni per indirizzare l'assunzione di personale o l'affidamento di subappalti a determinate imprese, danneggiamenti/furti di beni personali o in cantiere, etc.);
- h) dichiara di essere consapevole che gli obblighi di condotta del Codice di comportamento Nazionale, di cui al D.P.R. n. 62 del 16.04.2013, e del Codice di comportamento aziendale pubblicato sul sito dell'Azienda, si estendono, per quanto compatibili, anche al personale delle società/imprese che, a qualsiasi titolo, collaborano con l'Azienda Sanitaria Universitaria Giuliano Isontina;
- i) si impegna, in tutte le fasi del contratto, anche per i propri dipendenti, consulenti, collaboratori e/o subappaltatori, impiegati nel servizio, lavoro o fornitura, ad evitare di porre in essere azioni e dichiarazioni pubbliche che possano nuocere agli interessi e all'immagine dell'ASUGI, dei dipendenti e degli Amministratori;
- l) si obbliga ad informare puntualmente del Patto e degli obblighi che ne derivano tutto il personale di cui si avvale, e a vigilare affinché tali obblighi siano osservati da tutti i collaboratori e dipendenti nell'esercizio dei compiti loro assegnati.
- m) si impegna a segnalare eventuali relazioni di parentela, coniugio ed affinità, di cui sia a conoscenza, rispetto al personale della Stazione Appaltante.

2. Nelle fasi successive all'affidamento, gli obblighi di cui ai commi precedenti si intendono riferiti all'affidatario, il quale si obbliga altresì a inserire identiche clausole di integrità e anti-corrruzione nei contratti di subappalto di cui al precedente paragrafo, ed è consapevole che, in caso contrario, le eventuali autorizzazioni non saranno concesse. A tal fine, la clausola che prevede il rispetto degli

obblighi di cui al presente Patto sarà inserita nei contratti stipulati dall'appaltatore con i propri subcontraenti.

ART. 4 – OBBLIGHI DELL'AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE.

1. L'Amministrazione aggiudicatrice si obbliga a rispettare i principi di lealtà, trasparenza e correttezza e ad attivare i procedimenti disciplinari nei confronti del personale a vario titolo intervenuto nel procedimento di affidamento e nell'esecuzione del contratto in caso di violazione di detti principi e, in particolare, qualora riscontri la violazione dei contenuti dell'art. 4 (Regali, compensi e altre utilità), dell'art. 6 (Comunicazione degli interessi finanziari e conflitti d'interesse), dell'art. 7 (Obbligo di astensione), dell'art. 8 (Prevenzione della Corruzione), dell'art.13 (Disposizioni particolari per i dirigenti) e dell'art. 14 (Contratti e altri atti negoziali) del *D.P.R. 16.04.2013 n. 62, "Regolamento recante codice di comportamento dei dipendenti pubblici"*.

2. In particolare l'Amministrazione aggiudicatrice assume l'espresso impegno anticorruzione di non offrire, accettare o richiedere somme di denaro o qualsiasi altra ricompensa, vantaggio o beneficio, sia direttamente che indirettamente tramite intermediari, al fine dell'assegnazione del contratto e/o al fine di distorcerne la relativa corretta esecuzione.

3. L'Amministrazione aggiudicatrice rende pubblici i dati più rilevanti, secondo un criterio di proporzionalità, riguardanti l'aggiudicazione, ai sensi della normativa in materia di trasparenza.

ART. 5 – VIOLAZIONE DEL PATTO D'INTEGRITÀ

La violazione degli obblighi del Patto di Integrità è dichiarata in esito ad un procedimento di verifica in cui venga garantito adeguato contraddittorio con l'O.E. interessato.

1. Nel caso di mancato rispetto degli impegni anticorruzione di cui all'articolo 3, assunti con il presente Patto e comunque accertato dall'Amministrazione, potranno essere applicate delle sanzioni. La violazione di uno degli impegni da parte dell'O.E., può comportare l'applicazione di dette sanzioni, secondo la gravità della violazione accertata e la fase in cui la stessa è accertata, sia in veste di concorrente che di aggiudicatario quali:

- esclusione del concorrente dalla procedura di affidamento e incameramento della cauzione provvisoria ovvero, qualora la violazione sia riscontrata in un momento successivo all'affidamento, l'applicazione di una penale d'importo non inferiore all'1% e non superiore al 3% del valore del contratto, secondo la gravità della violazione;
- la revoca dell'affidamento, la risoluzione di diritto del contratto eventualmente sottoscritto, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 1456 del Codice civile, e l'incameramento della cauzione definitiva. L'ASUGI può non avvalersi della risoluzione del contratto qualora la ritenga pregiudizievole agli interessi pubblici, quali indicati dall'articolo 121, comma 2, del d.lgs. 2 luglio 2010, n. 104. È fatto salvo, in ogni caso, l'eventuale diritto al risarcimento del danno.

2. L'Amministrazione aggiudicatrice segnala agli Enti del Servizio Sanitario Regionale di cui alla L.R. n. 27/2018 l'O.E. che abbia violato uno degli impegni previsti dall'articolo 3. L'Amministrazione aggiudicatrice terrà conto della violazione degli impegni anticorruzione assunti con l'accettazione del presente Patto anche ai fini delle future valutazioni relative all'esclusione degli O.E. dalle

procedure di affidamento previste dalle vigenti disposizioni normative in materia di contratti pubblici.

3. In ogni caso, alla dichiarazione di violazione consegue la segnalazione del fatto all'Autorità Nazionale Anticorruzione e alle competenti autorità.

4. L'Amministrazione aggiudicatrice terrà conto della violazione degli impegni anticorruzione assunti con l'accettazione del presente patto di integrità anche ai fini delle future valutazioni relative all'esclusione degli operatori economici dalle procedure di affidamento previste dal Codice appalti.

ART. 6 – EFFICACIA DEL PATTO D'INTEGRITÀ

Il presente Patto e le sanzioni applicabili resteranno in vigore sino alla completa esecuzione del contratto assegnato a seguito della procedura di affidamento. Il presente Patto dovrà essere richiamato dal contratto quale allegato allo stesso onde formarne parte integrante, sostanziale e pattizia.

Art. 7. PUBBLICITÀ DEL PATTO D'INTEGRITÀ

Il presente Patto per appalti di servizi, forniture e lavori, è pubblicato sul sito istituzionale dell'Azienda nella sezione "Amministrazione Trasparente".

ART. 8 NORME FINALI E TRANSITORIE

Ogni controversia relativa all'interpretazione ed esecuzione del presente Patto di integrità sarà devoluta all'Autorità Giudiziaria competente.

Il presente Atto ha effetto dalla data di pubblicazione del decreto di approvazione e contestualmente vengono disapplicati i precedenti regolamenti in materia.

ART. 9 ARCHIVIAZIONE

Il presente Atto viene archiviato e mantenuto per tre anni.

L'accesso alla documentazione viene garantito dalla Rete internet/Intranet aziendale.

Li _____

Per l'Impresa (timbro e firma):
